

Formulazione dell'orario delle lezioni

La formulazione dell'orario delle lezioni è di competenza del dirigente scolastico (art. 396, comma 2, lettera d, D. L.vo n. 297/94) sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto (art. 10 D. L.vo n. 297/94) e delle proposte formulate dal collegio dei docenti (art. 7, comma 2, lettera b, D. L.vo n. 297/94).

Assegnazione dei docenti alle classi

L'assegnazione dei docenti alle classi è regolata dagli artt. 7, 10 e 396 del D.L.vo 297/94.

Il Consiglio di Circolo o d'Istituto adotta i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle classi e il Collegio dei docenti esprime un parere per l'applicazione della delibera del consiglio.

Il Dirigente Scolastico può discostarsi dai criteri fissati dal Consiglio di Circolo o d'Istituto e dal parere del Collegio dei docenti, motivandolo, solo in casi eccezionali (Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 145/95).

Assegnazione dei docenti alle succursali, sezioni staccate e ai plessi

Nella scuola secondaria le "sedi" funzionanti nello stesso comune vengono definite succursali, mentre le "sedi" funzionanti in comuni diversi vengono definite sedi staccate (o sedi coordinate). Le sedi staccate costituiscono dotazione organica autonoma per cui non esiste il problema per l'assegnazione dei docenti alle sedi staccate. Le succursali (sedi diverse dello stesso comune) non costituiscono dotazione organica autonoma per cui, ai

sensi dell'art. 4 del CCNI sulle utilizzazioni, l'assegnazione dei docenti alle sedi è regolata dal contratto di istituto.

Nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria la titolarità dei docenti è una titolarità di circolo e l'assegnazione dei docenti alle sedi, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera i del CCNL 29 novembre 2007, è regolata dal contratto di istituto.

Assegnazione del personale ATA alle succursali, sezioni staccate e ai plessi

Anche per il personale ATA la titolarità è riferita all'intero istituto e non alle singole sedi e pertanto l'assegnazione del personale alle sedi è regolata dal contratto di istituto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera i del CCNL 29 novembre 2007.